



**group**

Tribunale di Milano  
Sentenza 7.4.2011



TRIBUNALE DI MILANO  
SESTA SEZIONE civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 25228 DELL'ANNO 2010

TRA

████████████████████  
████████████████████

Parte attrice

E

████████████████████ **CASO** ██████████ **it**  
████████████████████

Parte convenuta

Oggi 7 aprile 2011 innanzi al giudice unico dott.ssa Laura Cosentini, sono comparsi:  
per ██████████ e ██████████ è presente l'Avv. ██████████

per ██████████ è presente l'Avv. ██████████ in sostituzione dell'Avv. ██████████, come da delega che deposita.

E' presente il nominato CTU, dott. ██████████, che si riporta alla richiesta di chiarimenti già depositata.

Parte attrice deposita istanza per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ordine all'art. 2, c. 61 L. 10/2011, di conversione con modifiche del D.L. 225/2010.

L'Avv. ██████████ si oppone all'avversa istanza, facendo presente che non risulta violato il principio di affidamento, atteso che già in svariati procedimenti, come da giurisprudenza già prodotta, veniva seguita l'interpretazione di cui alla norma di recente approvazione. Si riporta in proposito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 229/1999. Chiede in subordine termine per replica.

Il Giudice,

viste le eccezioni di incostituzionalità sollevate da parte attrice in relazione all'art.2 comma 61 L.26.2.11 n.10 di conversione con modifiche del D.L. 29.12.10 n.225, norma che, in vigore dal 28.2.11, recita: *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art.2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

Sentite le parti all'odierna udienza e preso atto delle argomentazioni contrarie svolte da parte convenuta, che insiste per l'applicazione della norma suddetta, norma la cui portata si reputa rilevante nel



presente procedimento, incidendo sulla decorrenza della prescrizione dell'azione proposta (volta ad accertare l'asserita nullità di clausole contrattuali convenute tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente, con diritto a ripetere le somme che la banca abbia illegittimamente percepito), e quindi incidendo sull'ambito temporale di estensione dell'accertamento istruttorio;

Premesso che il principio costituzionale di cui all'art.101 Cost. di soggezione del giudice alla legge, impone al magistrato di applicare le norme emanate dal legislatore, in assenza di valutazioni di merito, ricercandone soluzioni interpretative conformi a Costituzione, e sottoponendole al Giudice delle leggi solo nel caso in cui reperi che le uniche letture consentite presentino manifesti elementi di contrasto con i principi e le norme costituzionali;

Rilevato che nessuna domanda risulta svolta nel presente giudizio con riferimento alla seconda parte della norma sopra riportata, né conseguentemente alcuna eccezione viene sollevata, e ciò esime questo giudicante dal prenderla in esame al fine di sottoporre il vaglio all'attenzione della Corte (il che non si sottrarrebbe a censure di irrilevanza);

Ritenuto che con la prima parte della norma censurata il legislatore, secondo una lettura costituzionalmente orientata, abbia inteso sottolineare la prescristibilità del diritto di contestare le annotazioni in conto di rimesse provenienti da rapporti bancari, ossia abbia inteso affermare che il diritto nascente dall'annotazione in conto corrente sia il diritto di contestare l'annotazione di rimessa che si asserisca illegittima, e che tale diritto sia soggetto a prescrizione ordinaria con decorrenza dalla data dell'annotazione;

Ritenuto che in tal senso depongano le seguenti considerazioni:

- deve escludersi che il legislatore, con l'espressione "diritti nascenti dall'annotazione" abbia inteso riconoscere all'annotazione natura di atto da cui derivino diritti, il che si porrebbe in assoluto contrasto con l'impianto normativo del contratto di conto corrente, ove il credito di un contraente (e contrapposto debito dell'altro) trova origine nel rapporto sottostante la singola rimessa e non già nel mero fatto materiale dell'annotazione in conto della stessa (art.1823 c.c.: "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse...");

- deve pertanto stimarsi, ex art.12 Preleggi, che l'espressione letterale utilizzata, non potendo che leggersi nel contesto della disciplina normativa di riferimento, vada integrata in termini da produrre un significato coerente con detta normativa, e conforme all'intenzione del legislatore, che si reputa vada ricercata (in assenza di lavori preparatori e più che altro in considerazione della tempistica dell'intervento) nella volontà di ribadire tempi prescrizionali certi di messa in discussione delle annotazioni in conto corrente, tempi che la recente sentenza della Cassazione SS.UU. (2.12.10 n.24418) mostrava di non prendere in esame;

- il diritto di contestare l'annotazione in conto trova disciplina nell'art.1832 c.c., operante anche per le operazioni bancarie in conto corrente (vedi art.1857 c.c.), norma secondo cui le parti convengono un termine entro il quale approvare il conto, il che tuttavia non preclude (anche dopo tacita o espressa approvazione) il diritto di ulteriormente contestare errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o



*duplicazioni*, impugnazione che dovrà essere proposta entro il termine decadenziale di *sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto*:

- tale norma viene letta in relazione al disposto di cui all'art.1827 c.c., che contempla l'ipotesi che le poste annotate trovino origine in atto che venga successivamente *dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto*, nel qual caso *la relativa partita si elimina dal conto*: ne discende che deve ritenersi esclusa dal termine decadenziale di cui all'art.1832 c.c. la facoltà di agire per la nullità, annullamento, risoluzione dell'atto negoziale da cui derivi la rimessa annotata, ciò ovviamente entro il termine di prescrizione previsto per la specifica domanda che si intende azionare (la lettura combinata di tali norme porta quindi a distinguere due piani differenti su cui opera il contratto di conto corrente, un primo, per così dire "cartolare", costituito dalle rappresentazioni dei diritti di credito attraverso le annotazioni in conto, e un secondo sottostante, per così dire "causale", relativo al negozio da cui deriva il credito);

- si noti peraltro che, da un lato l'art.1827 cit., non richiamato nell'art.1857 c.c., non è compreso espressamente tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (ancorché giurisprudenza consolidata affermi che *"l'art.1832 c.c. è da leggersi in armonia con l'art.1827 c.c."* -vedi Cass.17679/09, 11749/06, 6548/01, 6736/93), e che dall'altro va a sua volta letto nell'ambito della normativa di riferimento, secondo cui *"i crediti derivanti da reciproche rimesse si considerano inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto"* (art.1823 c.c.), e *"la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto e in mancanza al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto"* (art.1831 c.c.); nel contratto di conto corrente ordinario, pertanto, la chiusura del conto, con relativa liquidazione del saldo, interviene al più ogni sei mesi, il che richiamerà periodicamente l'attenzione sulle rimesse conteggiate e sui rapporti negoziali ad esse sottostanti, e, in assenza di contestazioni tempestive sul rapporto negoziale che conducano all'eliminazione dal conto della partita nell'arco del semestre di riferimento, si avranno decorrenze ravvicinate di prescrizione di eventuali azioni ripetitorie dalle singole chiusure del conto;

- per le operazioni bancarie in conto corrente, pur non operando il disposto di cui all'art.1831, integrativo come sopra dell'art.1827, devono ritenersi operanti in ogni caso i principi generali di cui agli artt.1422 e ss. c.c. (di cui peraltro l'art.1827 si reputa norma applicativa nella specifica materia), principi secondo cui all'imprescrittibilità dell'azione diretta a fare accertare la nullità si accompagna il limite prescrizione ordinario per le conseguenti azioni ripetitorie e, in generale ripristinatorie (quali le azioni volte, sul piano cartolare, alla eliminazione dal conto di partite che trovino origine in atti nulli),

- siffatta lettura degli artt.1832 e 1422 c.c. si stima essere alla base delle non isolate pronunce di merito (alcune anche recenti emesse da questo Tribunale) che, in tema di anatocismo bancario o altre fattispecie di nullità negoziali in contratti bancari, ritengono operante la prescrizione delle azioni ripetitorie a decorrere dalla data di annotazione in conto di singole rimesse illegittimamente poste a debito, e non già dalla data di chiusura del conto (come affermato nella pur prevalente giurisprudenza di merito, in linea con le pronunce della Corte di legittimità);

• con l'intervento normativo del 26.2.11 deve quindi ritenersi che il legislatore, di fronte alla recente pronuncia della Cassazione SS.UU. che rimarcava di discostarsi dalla via interpretativa sopra delineata (concentrandosi sulla decorrenza della prescrizione limitatamente all'azione di ripetizione di pagamento indebito, senza analizzare il diverso piano del diritto di contestare le annotazioni), abbia voluto ribadire la sussistenza, e relativa prescrittibilità, del diritto di contestazione ed eliminazione delle annotazioni in conto, dettato normativo puntualizzato con riferimento alle sole operazioni bancarie in conto corrente, e non anche per le operazioni in conto corrente ordinario, non già perché analoga decorrenza non ricorra anche per queste ultime, ma perché il piano di una tempestiva contestazione cartolare, che privilegi la certezza dei rapporti, appare prioritario là dove la chiusura del conto, nella natura e funzione propria del rapporto bancario, è evento lontano e pressoché "patologico", comunque ben oltre la tempistica di cui all'art.1831 c.c.;

Ritenuto che, letta la norma nei termini di cui sopra, si palesino manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità svolte ex artt.3 e 102 Cost., non ravvisandosi nel censurato intervento legislativo alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini dichiarati, di *interpretazione autentica*, per essere volto a *determinare, chiarendola, la portata precettiva* dell'art.2935 c.c., letto nel combinato disposto con gli artt.1832 e 1422 c.c., *fissandone un contenuto che si reputa plausibilmente già espresso nelle norme stesse* (vedi Corte Cost. sent. n.274/06);

Ritenuto non possano parimenti recepirsi censure di irragionevolezza dell'intervento normativo, che anzi, in ambiti certamente rimessi alle prerogative del legislatore ("*disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito*" -art.47 Cost.), ha inteso ribadire una lettura della norma che garantisce e privilegia la certezza dei diritti e delle relazioni negoziali;

Ritenuto che la suddetta portata interpretativa dell'intervento ne escluda di conseguenza profili di incostituzionalità in violazione degli artt.24 e 111 Cost., o art.6 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, richiamandosi il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (vedi sent. n.170/08), secondo cui "*avendo natura interpretativa, la norma censurata non ha vulnerato le attribuzioni del potere giudiziario... in considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalle norme, difetta ogni elemento per poter desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso*" (si osserva peraltro che presso questa stessa sezione, in svariate cause tuttora in corso l'istruttoria risulta già impostata secondo l'interpretazione da ultimo ribadita dal legislatore);

Ritenuto pertanto che, tutto ciò premesso e venendo alla fattispecie in esame, possa procedersi oltre nell'accertamento istruttorio alla luce delle domande ed eccezioni tempestivamente svolte;

P.Q.M.

Ritiene manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate da parte attrice con riferimento all'art.2 comma 61 L. 26.2.11 n.10, di conversione con modifiche del D.L. 29.12.10 n.225;

in applicazione dell'art. 2 comma 61 L.10/2011, e vista la lettera dell'attore di messa in mora del 10.2.10, riconsiderate altresì le domande dell'attore alla luce dell'ordinanza Corte Cost. 18.12.09 n.338, riformula nei seguenti termini i quesiti già sottoposti al nominato CTU:



III CASO.it

omissis



~~repliche alle osservazioni dei CTP (che dovranno essere allegate)~~ Conferma il rinvio all'udienza già fissata per la data del 27 settembre 2011, ore 10.

Il G.U.

Dott.ssa Laura Cosentini

III CASO.it

